



Cassazione civile sez. III - 23/02/2023, n. 5649

(Pres. Scarano – Rel. Iannello – P.M. De Matteis [conf.])

*“In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore”.*

#### FATTI DI CAUSA

1. Nel 2012, N.S., N.U. e N.G. convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di (Omissis), A.A., G.T. e D.V.L. chiedendo dichiararsi ad essi inopponibili, ai sensi dell'art. 2901 c.c., poiché lesivi del credito di Euro 453.000 vantato nei confronti dell' A. (e già posto ad oggetto di decreto ingiuntivo n. 4553-2011) gli atti di vendita con i quali il predetto, in date (Omissis) e (Omissis), aveva trasferito alla moglie G.T. e a D.V.L. due immobili, a fronte dell'accollo di due mutui fondiari, rispettivamente di Euro 1.081.383,46 e di Euro 283.814,71.

Si costituirono in giudizio i convenuti contestando la fondatezza della domanda.

Nel giudizio intervenne volontariamente il Banco di Napoli S.p.a., chiedendo dichiararsi inopponibili anche nei suoi confronti gli atti di vendita predetti.

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 3395-2014, accolse le domande e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dichiarò l'inefficacia degli atti di compravendita predetti nei confronti degli attori e dell'istituto interveniente, condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali.

2. Interposero separati gravami A.A. e G.T., da un lato, e D.V.L., dall'altro.

Vi resistettero, costituendosi, gli appellati tutti e intervenne altresì, quale nuovo titolare del diritto controverso del Banco di Napoli S.p.a., la Penelope SPV S.r.l., riportandosi alle conclusioni del cedente, Banco di Napoli S.p.a..

Disposta la riunione dei giudizi, la Corte d'appello di Salerno, con sentenza n. 280-2021, depositata l'8 marzo 2021, ha rigettato gli appelli, confermando la decisione di primo grado e condannando gli appellanti alle spese del grado.

3. Avverso tale decisione A.A. e G.T. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito N.U., in proprio e quale procuratore generale di N.G., depositando controricorso.

Gli altri intimati sono rimasti tali.

4. Essendone state ritenute sussistenti le condizioni il relatore designato ha redatto proposta per la trattazione del ricorso, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c..

E' stata quindi fissata l'odierna udienza pubblica, della quale è stata data rituale comunicazione alle parti.



Il P.M. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c., "violazione o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c."

Il motivo prospetta due sub-censure, distintamente articolate, la seconda peraltro comprendente più argomenti di critica.

1.1. La prima sub-censura attiene alla "esistenza del credito" e alla ritenuta sua "anteriorità... rispetto all'atto dispositivo del patrimonio del debitore".

Rilevano in proposito i ricorrenti che, "come apertamente dichiarato dagli attuali resistenti sin dall'atto di citazione del primo grado di giudizio, soltanto con decreto ingiuntivo n. 4593/11 del 15 novembre 2011 gli eredi avevano ottenuto il riconoscimento giudiziale del presunto credito, da ciò discendendo che il (Omissis), data della stipula dell'atto per cui è causa, il preteso credito, giacché non ancora giudizialmente accertato, non aveva i caratteri della certezza, della liquidità e dell'esigibilità".

Soggiungono che, come anche riferito dagli stessi attori in revocatoria, per lungo tempo l' A. aveva regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, venendo meno soltanto al pagamento della rata di Euro 12.000,00 con scadenza al 30 giugno 2011, in data dunque successiva alla stipula dell'atto per cui è causa.

1.2. Un secondo gruppo di sub-censure (pagg. 13 - 19 del ricorso) investe il convincimento espresso dal giudice di appello circa la sussistenza dell'eventus damni e del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, quanto in particolare alla posizione di G.T., acquirente del primo immobile, oltre che in ordine alla regola di riparto dei relativi oneri probatori.

1.2.1. Sotto il primo profilo lamentano i ricorrenti che "la Corte d'appello ha errato atteso che l' A. al momento dell'atto di compravendita intervenuto con la sig.ra G.T. aveva, oltre all'immobile poi oggetto dell'altro atto di compravendita intervenuto mesi dopo con il sig. D.V., anche una situazione patrimoniale del tutto florida", dal momento che "oltre ad essere titolare di quote di partecipazione in innumerevoli società - ciascuna delle quali a sua volta titolare di beni mobili e immobili -, amministratore unico e/o presidente di consorzi, società di persone e società di capitale, percepiva redditi di non poco conto per ognuna delle predette cariche, era, tra l'altro, consigliere comunale del Comune di (Omissis), consigliere provinciale della Provincia di (Omissis), amministratore e vice presidente della S.p.a. Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e per ciascuna delle predette cariche... percepiva adeguati compensi".

Lamentano, inoltre, che erroneamente la Corte ha ritenuto irrisorio il prezzo pattuito. Rimarcano al riguardo che: il corrispettivo pattuito era di Euro 1.081.373, superiore di ben quattro volte a quello stimato dal c.t.u. nel corso della successiva espropriazione immobiliare; il suo pagamento era stato effettuato mediante l'accollo di onerosi mutui bancari, garantiti da ipoteca, onorati attraverso il pagamento delle rate di ammortamento alle dovute scadenze.

1.2.2. Sotto il secondo profilo (consilium o participatio fraudis) rilevano i ricorrenti che erroneamente la Corte d'appello ne ha desunto l'esistenza esclusivamente in virtù della circostanza del rapporto di coniugio tra la G. ed il marito A.A., in mancanza di altri indizi gravi, precisi e concordanti.



1.2.3. Sotto il terzo profilo (onere probatorio) sostengono che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, spettava agli attori provare la sussistenza di tutti i presupposti della svolta azione, tra essi compreso il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4: "2. nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 344 c.p.c., anche in combinato disposto con l'art. 112 c.p.c." ed ancora "2 bis. violazione o falsa applicazione dell'art. 344 c.p.c., anche in combinato disposto con gli artt. 111 e 112 c.p.c."

Il motivo è articolato in due sub-censure.

2.1. Con la prima i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dell'intervento spiegato in appello dalla società Penelope Spv S.r.l. in virtù di intervenuta cessione del credito da parte del Banco di Napoli S.p.a..

2.2. Con la seconda deducono, in subordine, che detto intervento avrebbe dovuto considerarsi inammissibile perché, come affermato da Cass. n. 29637 del 2017, nella causa promossa con azione revocatoria ex art. 2901 c.c., il diritto controverso non è il diritto di credito ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto che si assume pregiudizievole, sicché il cessionario non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l'art. 111 c.p.c..

3. Il primo motivo è inammissibile con riferimento a ciascuna delle varie censure in cui esso si articola.

3.1. La prima di esse (che fa peraltro riferimento alla sola azione revocatoria proposta dagli eredi e si sostanzia nell'iterata tesi della anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito v. supra p. 1.1) lo è (inammissibile) sotto diversi profili.

3.1.1. Lo è anzitutto perché non si confronta con la motivazione della sentenza d'appello.

La Corte campana ha, infatti, sul punto rilevato (v. pagg. 6 - 7 della sentenza) che "per costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'esistenza del credito non è presupposto dell'azione revocatoria, che può essere proposta anche a tutela di crediti condizionati, di crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili, nel caso di crediti nascenti da atti illeciti, anche ove gli stessi siano ancora non certi o comunque litigiosi. Peraltro, nel caso di specie, sin dalla proposizione della domanda giudiziaria, sussisteva una ragione di credito che legittimava la proposizione della domanda di revocatoria, in quanto il credito era sorto prima degli atti di vendita, come si evince dall'atto di transazione del 24.02.2009 e dall'atto di ricognizione del debito del 1.03.2007, posti a fondamento della procedura monitoria (cfr. allegati A e 8 nella produzione di primo grado degli attori)".

Tale motivazione è bensì testualmente evocata in ricorso (pag. 12, in fine) ma di fatto i ricorrenti la ignorano del tutto nella successiva argomentazione critica, che si risolve nella mera insistita affermazione della necessità di un accertamento giudiziale del credito, senza svolgere alcuna pertinente critica alle argomentazioni che, proprio al fine di confutare tale tesi, la Corte di merito ha svolto.

Si tratta, dunque, di motivo inidoneo a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione.

Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la



rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicito si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi,

dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c. (Cass. 11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741).

3.1.2. Può comunque soggiungersi - e qui sta la seconda ragione di inammissibilità della censura, ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. - che la Corte d'appello ha deciso le medesime questioni qui riproposte dal motivo di ricorso, conformandosi pienamente a consolidata giurisprudenza di questa Corte e il motivo, che di quelle motivazioni come detto si disinteressa, non propone argomenti che possano indurre a rivedere o anche solo a ulteriormente argomentarne la conferma.

Va in tal senso rammentato che, secondo fermo indirizzo, "per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'antiorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale" (cfr. ex multis, Cass. n. 11121 del 10/06/2020; n. 22161 del 05/09/2019; n. 1968 del 27/01/2009; n. 12678 del 17/10/2001; n. 8013 del 02/09/1996). In particolare, nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (v. ex multis Cass. n. 12975 del 2020; n. 3369 del 2019) - per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito.

3.1.3. In fatto, la Corte territoriale ha, poi, come detto, espressamente affermato che il credito degli odierni controricorrenti era anteriore all'atto oggetto di revoca a tal fine facendo in particolare riferimento ad un atto di transazione del 24 febbraio 2009 e ad un atto di ricognizione del debito del 1 marzo 2007, posti a fondamento della procedura monitoria.

Al riguardo i ricorrenti non indicano in modo adeguatamente specifico, nel ricorso: a) se, ed eventualmente in quali atti e in quali termini, tali circostanze fossero state oggetto di specifiche contestazioni nel corso del giudizio di primo grado (salvo far riferimento, a pag. 3, a un "disconoscimento delle sottoscrizioni apposte" nei non meglio specificati "documenti depositati dagli attori"); b) quale sia stato il contenuto della decisione di primo grado in proposito; c) se ed in che termini sia stata riproposta la questione nel giudizio di appello.

3.2. Sono altresì inammissibili, ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., le altre sub-censure svolte nella seconda parte del primo motivo di ricorso (p. 1.2, pagg. 13 - 19).

Con riferimento a ciascuna delle tre questioni con esse agitate (nell'ordine: *eventus damni*, *scientia damni* e riparto del relativo onere probatorio) la Corte territoriale ha infatti deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.



E' appena il caso di rammentare, in proposito, che, secondo indirizzi più che consolidati:

- ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (*eventus damni*) è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v. e pluribus Cass. n. 16221 del 2019; n. 19207 del 2018; n. 966 del 2007; n. 5972 del 2005; n. 20813 del 2004; n. 12144 del 1999), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass. n. 7262 del 2000); il riconoscimento dell'esistenza dell'*eventus damni* non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass. n. 5105 del 2006); non essendo richiesta, a fondamento dell'azione di azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccipisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'*eventus damni* (v. Cass. n. 16221 del 2019; n. 19207 del 2018; n. 966 del 2007, cit.; n. 5972 del 2005, cit.; n. 15257 del 2004; n. 11471 del 2003):

- quanto al requisito soggettivo, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (*scientia damni*), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (*consilium fraudis*) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (*participatio fraudis*; v. Cass. n. 766 del 2007, cit.; v. anche Cass. n. 12975 del 2020; n. 15310 del 2007; n. 14489 del 2004; n. 2792 del 2002; n. 7262 del 2000);

- la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (v. ex multis Cass. n. 27546 del 2014; n. 17327 del 2011); tale nella specie deve ritenersi la valutazione della Corte di merito secondo cui "la coniuge... non poteva non conoscere la situazione debitoria dell'alienante e di nuocere con l'acquisto alle ragioni creditorie"; la critica che al riguardo è svolta in ricorso si appalesa dunque meramente fattuale e oppositiva e come tale

inammissibile, mettendo conto comunque rammentare che questa Corte ha più volte affermato la rilevanza indiziaria, anche ai fini della più pregnante prova della *scientia* o *participatio fraudis*, delle qualità soggettive delle parti (Cass. n. 13404 del 2008) e, segnatamente, del rapporto di parentela (Cass. n. 4175 del 2020; n. 12836 del 2014), del rapporto di parentela e coabitazione (Cass. n. 13447 del 2013), dei rapporti di convivenza extramatrimoniale tra debitore e terzo (Cass. n. 10928 del 2020); occorre del resto rammentare che, quanto alla consapevolezza richiesta in capo al terzo, è sufficiente l'ignoranza determinata da colpa grave (e non da colpa lieve), alla stregua delle circostanze oggettive e del criterio dell'*id quod plerumque accidit* (Cass. n. 1468 del 1979).

4. Il secondo motivo è inammissibile nella sua prima parte (censura n. 2), infondato nella seconda (censura subordinata, n. 2 bis).

Quanto alla prima occorre rammentare che, secondo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (v. Cass. 28/03/2014, n. 7406).



A maggior ragione tanto deve dirsi per le eccezioni, quale quella in questione, di carattere processuale.

Il mancato esame da parte del giudice, sollecitato dalla parte, di una questione puramente processuale non può infatti dar luogo al vizio di omessa pronuncia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (v. ex multis Cass. 20/09/2021, n. 25360; 20/11/2020, n. 26439 29/01/2019, n. 2343; 28/03/2014, n. 7406; 24/06/2005, n. 13649).

5. Passando quindi all'esame della seconda censura (n. 2 bis) -con la quale viene propriamente posta la questione della correttezza in iure del rigetto (implicito) della eccezione di inammissibilità dell'intervento operato in appello, ex art. 344 c.p.c., dal terzo cessionario (Penelope SPV S.r.l.) del credito vantato dal Banco di Napoli S.p.a. (istante ex art. 2901 c.c. merce' intervento adesivo autonomo) - giova anzitutto evidenziare che il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto il suo intervento - che è regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dall'art. 105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario - non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente e, se svolto in appello, mediante mera riproposizione dei motivi dell'impugnazione proposta dal dante causa, non soggiace ai limiti di cui all'art. 344 c.p.c. e non integra un'impugnazione incidentale tardiva (Cass. n. 18767 del 28/07/2017).

Su tale questione si registra effettivamente un contrasto interno alla Terza Sezione, in particolare tra il principio affermato da Cass. 12/12/2017, n. 29637, richiamata in ricorso, secondo cui "in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito nel corso del giudizio, è inammissibile l'intervento in causa del cessionario, non trovando applicazione l'art. 111 c.p.c." e la successiva pronuncia di Cass. 22/06/2022, n. 20315, che ha affermato l'opposto principio secondo cui "i/ cessionario di un credito beneficia ope legis, in conseguenza della cessione, degli effetti dell'azione pauliana vittoriosamente esperita dal cedente".

Questi, in sintesi, gli argomenti esposti a sostegno dell'uno e dell'altro orientamento.

6.1. Secondo Cass. n. 29637 del 2017:

- il diritto controverso non è il diritto di credito ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto che si assume pregiudizievole, sicché il cessionario non subentra automaticamente nel diritto controverso (viene citata quale precedente in tal senso, per il caso di revocatoria fallimentare, Cass. Sez. 1, n. 25660 del 04/12/2014);

- la cessione del credito non trasferisce il diritto all'inefficacia della vendita, "e questa Corte si è di recente espressa in modo analogo, ritenendo inapplicabile l'art. 111 c.p.c., nel caso di esercizio di revocatoria, ex art. 67, comma 1, n. 1, L.F., della locazione di immobile, qualora avvenga la vendita forzata dell'immobile, con cui si trasferisce la locazione, nei limiti di opponibilità ex art. 2923 c. c., ma non il diritto di farne dichiarare l'inefficacia (in tal senso, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16652 del 22/07/2014, che richiama a sua volta i principi della sentenza n. 8419/2000); la Corte in quel caso faceva discendere l'inammissibilità dell'intervento dell'aggiudicatario, nel giudizio promosso dal curatore ex L. Fall., art. 67";

- nel caso (allora) in esame, in occasione dell'intervento in appello della S.r.l. Elipso Finance, la società, con l'atto di costituzione, non si è qualificata quale successore "anche" nei profili processuali, che pertanto restano fuori dalla cessione.

6.2. Rileva di contro Cass. n. 20315 del 2022:



- l'art. 2902 c.c. stabilisce che il creditore, per effetto dell'accoglimento della domanda di revocazione d'un atto dispositivo, "può promuovere l'azione esecutiva" nei confronti dell'avente causa del debitore; se, dunque, il credito tutelato con l'azione revocatoria si trasferisce per effetto di cessione, anche il cessionario acquista ipso iure il diritto di "promuovere l'azione esecutiva", che non sarebbe concepibile scisso dal credito ceduto;

- l'art. 1263 c.c., prevede che per effetto della cessione si trasferiscono i "privilegi", senza distinzione; la cessione, dunque, trasferisce anche i privilegi scaturenti dalla causa del credito; se, dunque, la cessione trasferisce i privilegi scaturenti dalle condizioni personali delle parti, a fortiori si dovrà ammettere che per effetto di essa si trasferiscano gli effetti dell'azione revocatoria, che ha in comune coi privilegi lo scopo di garanzia del credito, ed insieme a quelli è sussunta dal legislatore nel Titolo III del Libro VI del codice civile;

- tra i crediti privilegiati rientrano le spese di giustizia per atti conservativi (2755 c.c.), ed i privilegi come già detto si trasferiscono per effetto di cessione del credito; la revocatoria è un'azione intesa a conservare al creditore la garanzia patrimoniale; se dunque si negasse che il cessionario d'un credito benefici degli effetti dell'azione revocatoria proposta dal cedente, si perverrebbe al seguente paradosso: il credito ceduto conserverebbe privilegio per le spese dell'azione revocatoria, ma non beneficerebbe degli effetti dell'azione revocatoria; l'evidente *reductio ad absurdum* svela l'erroneità della premessa;

- il cessionario d'un credito si giova del pignoramento eseguito dal cedente; il pignoramento è un vincolo preordinato all'esecuzione, ed evita la dispersione della garanzia patrimoniale; anche la revocatoria, però, ha la funzione di evitare la dispersione della garanzia patrimoniale: sicché sarebbe contrario al canone ermeneutico dell'interpretazione sistematica ritenere che il cessionario benefici degli effetti del pignoramento, ma non di quelli dell'azione revocatoria;

- l'azione revocatoria ha lo scopo di conservare la garanzia patrimoniale del creditore, ed il cessionario di un credito non è men creditore di quanto lo fosse il cedente;

- l'interpretazione opposta avrebbe l'effetto di vanificare l'attività processuale svolta dal creditore cedente;

- un atto in frode del creditore non cessa di essere tale sol perché il credito circoli e latere creditoris;

- i principi sin qui esposti, sia pure in diversa fattispecie, sono stati già ammessi da questa Corte, allorché affermò che il cessionario di un credito è legittimato non solo a proporre l'azione revocatoria, ma anche ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente, in quanto "portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile e giuridicamente rilevante" (Cass. n. 6130 del 14/03/2018);

6.3. Cass. n. 20315 del 2022 passa poi ad esaminare gli argomenti posti a fondamento dell'orientamento opposto e considera non pertinente, anzitutto, il precedente di Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25660 del 04/12/2014.

Osserva infatti che, in quel caso, un curatore fallimentare aveva proposto l'azione revocatoria fallimentare di un pagamento, ricevuto da una banca in esecuzione di un ordine di pagamento emesso dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'espropriazione immobiliare.

La banca convenuta, al momento della citazione in giudizio, aveva già ceduto il credito oggetto di revocatoria, ma nel costituirsi nulla eccepì a tal riguardo.

Rimasta soccombente, la banca propose appello dichiarando di agire non in proprio, ma "nella qualità di rappresentante del cessionario": la Corte d'appello dichiarò inammissibile il gravame sul presupposto che il



dichiarare solo in appello di stare in giudizio per conto di qualcun altro costituiva un inammissibile mutamento dei presupposti del thema decidendum, non consentito dall'art. 345 c.p.c..

La sentenza venne appellata dalla banca, la quale sostenne che nelle more del giudizio era tornata ad essere creditrice, per effetto di cessione, del credito impugnato con la revocatoria, e pertanto le si doveva consentire di proporre l'appello.

Questa Corte, con la sentenza suindicata, rigettò il ricorso affermando che "nell'azione revocatoria fallimentare il diritto controverso è il diritto all'inefficacia dell'atto, nel caso il pagamento, e non già il diritto di credito oggetto della cessione".

"Questa affermazione" - si osserva, dunque, in Cass. n. 20315 del 2022 - "letta alla luce della fattispecie concreta, ha con evidenza un significato totalmente diverso da quello che la (tesi criticata) intende attribuirle, estrapolandola dal contesto".

In quel caso, infatti:

- a) non si discuteva della legittimazione a proporre l'azione pauliana o a beneficiare dei suoi effetti, ma della legittimazione a resistere alla suddetta azione, ed opporvisi con l'appello;
- b) a circolare per effetto di cessione in quel caso - al contrario del caso oggi in esame - non fu il credito garantito dalla revocatoria, ma il credito (il cui adempimento era stato) impugnato con la revocatoria;
- c) non si trattava di stabilire se la revocatoria accolta produca effetto rispetto al cessionario del credito, ma se un soggetto estraneo all'atto revocando potesse impugnare la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria, sostenendo per la prima volta in appello di essere divenuto, per effetto di cessione, titolare del pagamento oggetto di revocazione, e non già titolare del credito che si intese conservare con l'azione pauliana.

Quanto poi al precedente di Cass. n. 29637 del 2017, si osserva che quella decisione "aveva ad oggetto l'ammissibilità dell'intervento del cessionario nel giudizio proposto dal cedente: ed a tale quesito la Corte diede risposta negativa, richiamando pressoché alla lettera e senza ulteriori approfondimenti il decisum di Cass. n. 25660 del 2014. Ma poiché, per quanto detto, quest'ultima decisione non si occupava e non poteva occuparsi del problema della estensibilità degli effetti dell'azione revocatoria, appare evidente che al decisum di Cass. 29637-17 non è possibile dare in questa sede continuità".

7. Reputa il Collegio di dover aderire e dare continuità all'orientamento espresso da Cass. n. 20315 del 2022.

Non è possibile, invero, configurare un diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto come suscettibile di autonoma considerazione, agli effetti dell'art. 111 c.p.c., rispetto al diritto di credito cui l'azione revocatoria accede quale strumento finalizzato alla conservazione della garanzia patrimoniale di cui tale diritto gode ex art. 2740 c.c..

Chi agisce in revocatoria non fa valere un diritto diverso dal diritto di credito ma propone un'azione a tutela dello stesso.

La limitata funzione meramente conservativa della garanzia patrimoniale fa sì che, come detto, l'accertamento giudiziale del credito non costituisca presupposto, né oggetto dell'azione revocatoria; ciò nondimeno la titolarità di un diritto di credito, anche sub iudice, costituisce pur sempre condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore (Cass. n. 12975 del 30/06/2020; n. 21100 del 04/11/2004).



Ciò comporta che le vicende relative al credito vantato non rimangono prive di riflessi sull'azione revocatoria.

Così come, dunque, il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che accerti l'inesistenza del credito, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore (v. in tal senso Cass. n. 12975 del 2020; n. 21100 del 2004), e ciò analogamente a quanto farebbe un fatto estintivo del diritto di credito posto ad oggetto di azione di adempimento (determinando la cessazione della materia del contendere); allo stesso modo, la cessione del credito realizza un fenomeno di successione nel diritto legittimante all'azione revocatoria, dalla sostanza e dagli effetti del tutto analoghi a quelli che ha ogni ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso.

Va in tal senso anche considerato che, come autorevolmente sostenuto in dottrina, oggetto della successione, quale fenomeno processuale regolato dall'art. 111 c.p.c., non è propriamente o comunque non necessariamente una successione nel diritto sostanziale ma una successione nel diritto "affermato" in giudizio e, in tal senso, una successione nella qualità di parte.

Quando, dunque, si controverte sul fondamento e l'accoglibilità dell'azione revocatoria si controverte pur sempre sul credito affermato; ciò, certo, non già ai fini di una tutela di accertamento o di condanna (il che esclude, come detto, la rilevanza di un pregiudiziale accertamento dell'esistenza, esigibilità e liquidità del credito stesso);

il fatto però che lo si faccia con finalità meramente conservativa della garanzia patrimoniale non esclude che sia pur sempre il credito (affermato) il presupposto e il riferimento ultimo della tutela richiesta; più precisamente si controverte su una facoltà che costituisce contenuto proprio del diritto di credito, quella cioè di potersi soddisfare su un determinato bene presente nel patrimonio del debitore.

8. Resta solo da aggiungere che non possono considerarsi pertinenti nemmeno gli altri precedenti richiamati da Cass. n. 29637 del 2017.

Cass. n. 16652 del 2014 ha infatti affermato, conformemente a Cass. n. 8419 del 2000, il ben diverso principio secondo cui, "nell'ipotesi di trasferimento dell'immobile oggetto del contratto di locazione per la cui revoca il curatore fallimentare abbia agito nei confronti del conduttore, non si verifica alcun fenomeno di successione ex art. 111 c.p.c. perché con la vendita forzata dell'immobile si trasferisce la locazione, nei limiti di opponibilità previsti dall'art. 2923 c.c., ma non certo il diritto, ricorrendone i presupposti, di farne dichiarare l'inefficacia; tale diritto, infatti, resta funzionalmente collegato con l'esecuzione collettiva".

Detto precedente, e quello da esso richiamato, lungi dal contrastare l'interpretazione qui accolta, la confermano indirettamente, dal momento che nel caso ivi considerato il trasferimento riguardava l'immobile locato, ma non il diritto in relazione al quale il curatore della procedura concorsuale aveva proposto l'azione revocatoria fallimentare del contratto di locazione.

Tale diritto, in quel caso, era quello di recuperare alla massa fallimentare e, dunque, alla esecuzione collettiva, il maggior reddito locativo potenzialmente prodotto dall'immobile: maggior reddito sottratto dal fallito attraverso la locazione del bene verso un canone sproporzionato per difetto. E non a caso a quel diritto la S.C. afferma e essere "funzionalmente" collegata l'azione revocatoria, con tale avverbio confermando anch'esso la funzione ancillare dell'azione revocatoria rispetto al diritto di credito.

E' evidente, in altri termini, che quel che si afferma in quei precedenti è (solo) che, per effetto della vendita forzata in sede fallimentare dell'immobile, l'acquirente subentra nel rapporto locativo, ma non certo nel diritto a tutela del quale era stata proposta l'azione revocatoria della locazione.



Ed è per tale ragione e in tal senso che, allora, in piena coerenza con la qui accolta ricostruzione, la S.C. esclude che in tali ipotesi possa predicarsi una successione ex art. 111 c.p.c. dell'acquirente nel giudizio di revocatoria proposto dal curatore del fallimento anteriormente alla vendita.

E tanto è ulteriormente chiarito in motivazione, attraverso il richiamo al "costante insegnamento... per il quale dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, la legittimazione a proporre le azioni a tutela della massa tra cui la revocatoria fallimentare (Sez. spetta, in via esclusiva, al curatore e ciò comporta l'esclusione della legittimazione del singolo creditore ad esperire le azioni predette e ad intervenire in via principale nel giudizio all'uopo promosso dal curatore".

9. In ragione delle considerazioni che precedono deve in definitiva pervenirsi al rigetto del ricorso con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto rituale richiesta nel controricorso.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.